



## ANNALI 2014 – ANNO II

(ESTRATTO)  
ANNALISA TURI

*Disciplina fiscale Start Up innovative*



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO,  
GIUSEPPE LABANCA, FRANCESCO MASTROBERTI,  
NICOLA TRIGGIANI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO,  
ANTONIO FELICE URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI,  
DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE FILIPPI, ARCANGELO FORNARO,  
IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,  
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI,  
CONCETTA MARIA NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI,  
FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI, LAURA TAFARO,  
SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

STEFANO VINCI (COORDINATORE), AURELIO ARNESE,  
MARIA CASOLA, PATRIZIA MONTEFUSCO, ANGELICA RICCARDI,  
ADRIANA SCHIEDI, GIUSEPPE SANSEVERINO

---

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ,  
AMBIENTE, CULTURE

CONVENTO SAN FRANCESCO, VIA DUOMO, 259 - 74123 TARANTO, ITALY

E-MAIL: [FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT](mailto:FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT)

TELEFONO: + 39 099 372382

FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG



Annalisa Turi

## DISCIPLINA FISCALE *START UP* INNOVATIVE\*

| ABSTRACT   |  |
|--|--|
| <p>Il saggio esamina la disciplina fiscale di favore che il legislatore ha riservato per l'investimento in <i>start up</i>. Analizza le condizioni necessarie per beneficiare di agevolazioni riguardanti l'IRPEF, l'IRES e, al contempo, le cause di decadenza dalle predette. Interessante l'<i>excursus</i> riguardante l'IRAP, avendo riguardo ad una auspicabile revisione della stessa imposta che ostacola la crescita invece di sostenerla.</p> <p>Sono altresì affrontati i temi dell'internazionalizzazione e dell'investimento da parte di soggetti non residenti, nonché quello del trattamento fiscale e contributivo degli strumenti finanziari (<i>e.g.: stock option</i>).</p> | <p>The essay examines the fiscal concessionary discipline that the legislature reserved for investing in start-ups. The key issue is to analyze the conditions necessary to qualify for benefits about IRPEF, IRES, and, at the same time, the reasons for termination by the above. Interesting <i>excursus</i> about IRAP, having regard to a desirable revision of the same tax that hinders growth rather than support it.</p> <p>The work explores the issues about internationalization and investment by non-residents, as well as that of the tax treatment and contribution of financial instruments (<i>e.g.: stock option</i>).</p> |
| <b><i>Start up innovative – investimenti – agevolazioni fiscali</i></b>  | <b><i>Minus quam perfectae norms – procedural activity – general principles</i></b>  |

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Agevolazioni per l'investimento in *start up*. - 3. Considerazioni sulla disciplina. - 4. Condizioni per beneficiare delle agevolazioni e cause di decadenza. - 5. Verso una revisione dell'IRAP. - 6. Sostegno per l'internazionalizzazione. - 7. Trattamento fiscale e contributivo degli strumenti finanziari. - 7. *Work for equity*.

1. - La materia delle agevolazioni ha avuto, da sempre, un ruolo centrale nella politica fiscale dei Paesi ... a causa degli effetti che gli strumenti agevolativi producono sugli scambi economici e commerciali degli Stati membri<sup>1</sup>.

Così anche nella storia finanziaria italiana, le agevolazioni tributarie hanno sempre avuto e continuano ad avere una particolare importanza. Al fine di incentivare il più possibile la creazione e lo sviluppo di *start up innovative*<sup>2</sup>, il legislatore ha fatto

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

ricorso ad uno specifico regime di favore per incrementarne gli investimenti<sup>3</sup>.

Ma per avere uno Stato *start up friendly*, anch'esso deve avere un ruolo importante nel processo di *new business creation*; a tal proposito sembra illuminante leggere *Lo Stato innovatore*<sup>4</sup>, opportuno per sfatare il mito secondo il quale esiste una contrapposizione tra lo Stato necessario, che al massimo interviene laddove si crea un fallimento di mercato, e l'impresa che non innova perché non inserita in un contesto favorevole e dinamico. Secondo la Mazzuccato:

lo Stato bisogna trasformarlo, non tagliarlo. Le economie che sono cresciute grazie all'innovazione, sono quelle dove lo Stato era il motore, non solo l'arbitro. Un ruolo che non si può giocare al risparmio. In Italia non solo lo Stato ha frenato la spesa destinata a produrre competenze e ricerca, ma il settore privato è inerte. Dove invece lo Stato spende, anche i privati si impegnano in progetti costosi<sup>5</sup>.

L'Italia è molto distante da uno Stato concepiti nei termini suddetti, ma l'apparato degli incentivi fiscali, tracciato dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012<sup>6</sup>, rappresenta – *sine dubio* – una opportunità ed un punto di partenza per ambire ad uno «sguardo lungo»<sup>7</sup>.

L'art. 29 del Decreto (che ha regolamentato – *ex post* - il fenomeno *start up*, già diffuso nella prassi<sup>8</sup>) definisce l'obiettivo di aumentare la capacità delle *start up* di attrarre capitali privati proprio grazie alla leva fiscale. Tuttavia, trattasi di specifiche agevolazioni che hanno carattere temporaneo in quanto concesse per i soli periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015; di recente – grazie all'estensione (cfr. art. 9, co. 16<sup>ter</sup>)

<sup>1</sup> Così F. FICHERA, *Le agevolazioni fiscali*, Padova, Cedam, 1992, p. 2.

<sup>2</sup> È d'uopo precisare in tal senso che le *start up innovative* non costituiscono dei veri e propri sub-modelli societari "indipendenti", come ad esempio le società a responsabilità limitata semplificate; bensì rappresentano una "veste" che le società di capitali ovvero la *Societas Europea* (V. Regolamento Consiglio Europeo n. 2157/2001) possono rivestire per un determinato periodo di tempo. Ergo non viene introdotta una nuova fattispecie societaria (Cfr. Relazione illustrativa D.L. n. 179/2012).

<sup>3</sup> Sul tema, v. P. MAGNANTE, *Start-up innovative: requisiti minimi e nuova disciplina agevolativa*, in *Riv. op. straord.* (2013), p. 6; F. GAGLIARDI, *Approvate le novità sulle start-up*, in «Pratica fiscale e professionale», 1 (2013), p. 31.

<sup>4</sup> Titolo italiano de "The entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Myths in Risk and Innovation" di M. MAZZUCCATO, Bari, Laterza, 2014.

<sup>5</sup> G. PRISCIANTELLI, "La lezione eretica di Mariana: per fare business ci vuole più Stato", intervista a M. MAZZUCCATO, giugno 2013.

<sup>6</sup> *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*; convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012. La normativa si ispira al Rapporto "Restart, Italia!", elaborato da una *task force* di esperti nominata dall'allora Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera (XVI Legislatura - Governo Monti), che si è ispirata alle migliori esperienze internazionali e si è avvalsa, attraverso consultazioni pubbliche, dei contributi di operatori del mondo *start up*, realizzando un esperimento originale nel panorama legislativo nazionale.

<sup>7</sup> T. PADOA SCHIOPPA, *La veduta corta*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 3 ss..

<sup>8</sup> U. PATRONI GRIFFI, Atti del Convegno *Crowdfunding e start-up innovative, un volano per l'economia regionale*, Cultura e Finanza d'Impresa – I workshop dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro", 23 ottobre 2013.

ex L. 99/2013 di conversione del D.L. “Lavoro” n. 76/2013 – sono state previste anche per il 2016.

Tuttavia, l’*iter* per “sbloccare” i benefici fiscali è stato abbastanza travagliato; è ormai noto che l’Italia sia il Paese dove si è passati da anni in cui

la leva fiscale e gli aiuti monetari a fondo perduto sono stati impiegati massicciamente (e, spesso, in modo non tanto efficiente)... a un approccio diametralmente opposto, peraltro, anche qui, in maniera né decisa né convinta. L’incertezza è un ostacolo naturale agli investimenti<sup>9</sup>.

Dopo i ritardi interni, l’autorizzazione della Commissione europea (anch’essa in ritardo!) è arrivata il 5 dicembre 2013<sup>10</sup> e le agevolazioni sono state rese attuative grazie al D.M. 30 gennaio 2014<sup>11</sup>. A tal proposito, il cd. Modello Unico 2014 è stato già adeguato, arricchito con un nuovo prospetto dedicato alle agevolazioni per questo tipo di investimenti e ciò permette già di applicare la misura alle operazioni compiute nel 2013<sup>12</sup>.

Il ricco e ambizioso apparato normativo messo in piedi nel corso degli ultimi due anni a favore delle *start up* è anche un’implacabile macchina della verità. Adesso che le agevolazioni ci sono vediamo chi vorrà e saprà utilizzarle. E i soldi, come spesso capita, sono la prova del fuoco<sup>13</sup>.

La normativa emula il modello britannico – funzionante nel Regno Unito dal 1995 – dei VCT (*Venture Capital Trust*),

<sup>9</sup> A. SACRESTANO, *L’incertezza che ostacola la spinta allo sviluppo*, in «Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi», 24 settembre 2013.

<sup>10</sup> Con riferimento alla riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni e di deduzioni, il legislatore ha previsto esplicitamente l’applicazione della cosiddetta “clausola di *standstill*”, di cui all’art. 198, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, subordinando l’efficacia della disposizione all’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal MiSE.

Con la decisione di “*non sollevare obiezioni contro tale misura*” – C(2013) 8827 *final* del 5 dicembre 2013, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 17 del 21 gennaio 2014 – l’esecutivo comunitario ha autorizzato la misura, configurandola come aiuto di Stato “*compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*”, sulla base degli “*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese*” (2006/C 194/02), pubblicati sulla G.U.U.E. C 194 del 18 agosto 2006, come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05 (cd. *Orientamenti sul capitale di rischio*).

<sup>11</sup> Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014.

<sup>12</sup> L’apposito prospetto di calcolo e di riporto dati relativo all’agevolazione spettante è il quadro RS con la sezione “*Investimenti in Start-up innovative*” (righe RS170-RS172); ospita l’indicazione dei dati relativi al codice fiscale della *start up* nella quale è stato effettuato l’investimento o, in caso di investimento indiretto, il codice fiscale dell’OICR o della società che investe prevalentemente in altre start-up innovative, e l’indicazione della modalità di investimento, con la necessità di riportare un apposito codice a differenziare il soggetto investitore.

<sup>13</sup> G. IOZZIA, *La primavera degli incentivi fiscali sveglia la macchina della verità*, in «EconomyUp.it», 21 marzo 2014.

con cui il contribuente ha la possibilità di investire in determinati prodotti mobiliari, beneficiando di talune agevolazioni tributarie per il costo sostenuto ai fini dell'investimento... Anche nei Paesi Bassi è stato adottato un regime analogo la cui disciplina comunitaria è rispondente nell'aiuto di Stato (Nederland) N. 100/2010 – *SME private investors tax facility*<sup>14</sup>.

2. - Le agevolazioni sono previste sia per le persone fisiche che giuridiche: è consentito di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ovvero dedurre dal reddito imponibile le somme investite (in denaro<sup>15</sup>) in una o più *start up*, sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative; ai sensi dell'art. 2, co. 3, del Decreto attuativo:

sono esclusi organismi a partecipazione pubblica o destinati a imprese classificabili come "imprese in difficoltà" e a imprese operanti in alcuni settori particolari, come quello della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio<sup>16</sup>.

Nel dettaglio, le persone fisiche potranno usufruire di una detrazione dell'IRPEF<sup>17</sup> pari al 19% della somma investita nel capitale sociale, che, in ogni caso, non può eccedere l'importo di 500.000 Euro in ciascun periodo d'imposta, in quanto l'art. 29, co. 2 prevede - *apertis verbis* - che «non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente». In altri termini, se un contribuente acquista quote di capitale di una *start up* innovativa pari a 100.000 Euro gode di una detrazione pari al 19%, *ergo* andrà a detrarsi 19.000 Euro dall'IRPEF da versare.

Inoltre, in deroga alle norme che regolano la determinazione del reddito dei soggetti IRPEF, qualora il contribuente non avesse capienza d'imposta a debito nell'anno dell'investimento, potrà portare in detrazione negli esercizi successivi

<sup>14</sup> B. BIVONA, *Italia: viaggio nelle start-up tra modello inglese e regole Ue*, in «FiscoOggi», 2 gennaio 2013.

<sup>15</sup> L'art. 3 del decreto attuativo stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione di una *start up* sia in sede di aumento del capitale sociale di una *start up* già costituita. Già la Relazione illustrativa al decreto spiega l'esclusione dei conferimenti diversi da quelli in denaro come una scelta "a presidio dell'effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio". Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della *start up*. Sicché, non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dalle predette.

<sup>16</sup> G. LANDI, *Start up innovative agevolazioni fiscali: i vantaggi economici*, in «Alden – consulenti d'impresa», 26 marzo 2014.

<sup>17</sup> L'imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta dalla Legge delega n. 825 del 1971, è regolata dal T.U. delle imposte sui redditi, emanato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.



quanto non detratto nel periodo d'imposta di riferimento, ma non oltre il terzo.

L'agevolazione viene meno nel caso in cui il contribuente decida di disinvestire – anche in misura parziale – dalla *start up*; in questi casi, il contribuente dovrà provvedere a versare quanto indebitamente non versato con la maggiorazione degli interessi legali.

*Last but not least:*

si segnala come le persone fisiche potrebbero usufruire anche della detassazione prevista dall'art. 68, co. 6bis, T.U.I.R., in caso di reinvestimento di *capital gain*<sup>18</sup> in imprese *start up*<sup>19</sup>.

È opportuno precisare che ai sensi dell'art. 2, co. 1, TUIR, «soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato», in quanto «alle due tipologie di contribuenti corrispondono due diversi principi di tassazione»<sup>20</sup>. Sicché i residenti devono adempiere all'imposta anche per i redditi prodotti all'estero; mentre, i non residenti sono assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti in Italia<sup>21</sup>.

L'art. 29, co. 4 estende anche ai soggetti passivi dell'IRES<sup>22</sup> – con esclusione delle stesse *start up* e degli OICR o di altre società che investano prevalentemente in imprese *start up* innovative – la possibilità di usufruire del regime di favore previsto dalla norma in commento, qualora decidano di investire in *start up* innovative. I soggetti esclusi sono immaginati dal legislatore unicamente nella veste di destinatari dei fondi per i quali altri soggetti possono invocare l'agevolazione descritta *ergo* la *start up* non può essere, a sua volta, investitore. Ciò per evitare manovre elusive come «una *start up* che investe in un'altra, che, a sua volta, investe in una terza *start up*, finalizzate a moltiplicare in maniera ingiustificata i benefici dell'agevolazione»<sup>23</sup>.

Tornando all'agevolazione, ricalcando l'esempio sviluppato per comprendere il beneficio relativo all'IRPEF, se un'impresa acquista quote di capitale di una *start up* innovativa pari a 100.000 Euro gode di una deduzione pari al 20%, *ergo* andrà a dedursi dal reddito 20.000 Euro (beneficio d'imposta pari a 5.500 Euro ovvero 20.000 Euro per il 27,5% di aliquota IRES).

Il beneficio d'imposta anzidetto «non dovrebbe valere ai fini IRAP e compensa la

<sup>18</sup> Guadagno in conto capitale o utile di capitale, che indica la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario.

<sup>19</sup> P. PIANTAVIGNA, *Let's Start-Up!*, in «Novità fiscali», 2 (2014).

<sup>20</sup> P. ALBERTI, F. TOSCO e R. VITALE, *Disciplina di favore per le start up innovative*, in «[www.eutekne.info](http://www.eutekne.info)», 2013.

<sup>21</sup> A. COTTO, G. ODETTO e G. VALENTE, *TUIR*, in «Guide e Soluzioni», Ipsoa, Milano, 2012, p. 69 ss..

<sup>22</sup> L'imposta sul reddito delle società, istituita con D.Lgs. n. 244/2003, ha sostituito l'IRPEG. L'art. 73 del T.U. delle imposte sui redditi disciplina i soggetti passivi.

<sup>23</sup> S. DI DIEGO, *Come mettere su una start up di successo e fare soldi*, in «LINKiesta – focus Lavoro», 2013.

sua più bassa percentuale relativa con un maggiore importo deducibile»<sup>24</sup>. Quest'ultima ha, anche in questo caso, un limite massimo di investimento pari a 1.800.000 Euro per ciascun periodo di imposta, senza che si possa disinvestire prima dei due anni. Nel caso in cui la società decida di cedere – anche parzialmente – l'investimento, prima del decorso del tempo (*holding period*), la stessa, oltre a decadere dal beneficio, subirà il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Derogando alla disciplina ordinaria, secondo cui

la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi<sup>25</sup>,

l'art. 4, co. 4 del Decreto attuativo introduce una limitazione, tra l'altro non prevista nel testo originario, per effetto della quale «la deduzione può essere effettuata solo entro i limiti del reddito imponibile netto di periodo (al netto cioè di eventuali perdite fiscali pregresse, così come avviene per l'Ace)»<sup>26</sup>.

Le percentuali di detrazione e di deduzione si elevano, rispettivamente, al 25% ai fini IRPEF e al 27% ai fini IRES qualora gli investimenti riguardino *start up* innovative a vocazione sociale ovvero sviluppino e commercializzino esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in campo energetico.

3. - Se per quanto riguarda le persone fisiche, la detrazione IRPEF è una novità assoluta (al più è assimilabile alla detrazione della quota parte delle spese di ristrutturazione edilizia degli immobili), per quanto concerne le imprese,

il meccanismo agevolativo... mutua in larga parte l'architettura disciplinare delle "detassazioni" (o meglio, deduzioni maggiorate) delle spese per investimento, messe in campo dal Ministro Tremonti già per il periodo 1994/1995 e successivamente, nel 2001 (art. 4 della L. 383/01)<sup>27</sup>.

Sia nell'uno che nell'altro caso, la filosofia dell'intervento legislativo è piuttosto chiara: una parte di quanto speso per acquistare una partecipazione viene retrocessa dallo Stato sotto forma di minori imposte da pagare.

In particolare, si ritiene mutuabile quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009<sup>28</sup>, ossia che la detassazione non incide ai

<sup>24</sup> A. SACRESTANO, *Startup, l'incentivo è biennale*, in «Norme e Tributi - Sole 24 Ore», 9 ottobre 2012.

<sup>25</sup> N. D'AMATI, C. COCO e A. URICCHIO, *Sistema istituzionale del diritto tributario*, Bari, Cacucci, 2010, p. 158.

<sup>26</sup> M. CORNACCHIA, *Detrazione Irpef riportabile a nuovo in caso di in capienza*, in «Il focus del Sole 24 Ore - Norme e Tributi», 23 aprile 2014.

<sup>27</sup> A. SACRESTANO, *Startup, l'incentivo è biennale*, in «Norme e Tributi - Sole 24 Ore», 9 ottobre 2012.

<sup>28</sup> Oggetto: *Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto*

fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Inoltre, lo stesso documento di prassi afferma che si rendono applicabili le regole ordinarie in tema di perdite, ivi comprese quelle relative alle *start up*. A ciò si aggiunga che il legislatore quando parla di investimento utilizza il termine «somma» da cui deriva l'esclusione sia dei conferimenti in natura che delle prestazioni di servizi.

Mutuando quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate – Circolare n. 53 del 21 dicembre 2009 - in tema di «bonus capitalizzazioni»<sup>29</sup>, adottati per il caso *de quo*, dovrebbero rilevare, ai fini dell'agevolazione, solamente gli aumenti di capitale «conclusi» e non anche quelli meramente sottoscritti ma non versati o quelli cd. «nominali» effettuati mediante conversione di riserve disponibili. *Ergo*, non dovrebbero rilevare gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto destinati a incrementare riserve di patrimonio netto, né altresì le rinunce incondizionate dei soci al diritto di restituzione dei crediti vantati nei riguardi della società; ipotesi molto probabilistiche (aderendo alla teoria *laplaciana* secondo cui «la probabilità non è in fondo che il buon senso ridotto a calcolo»<sup>30</sup>), soprattutto nei primi anni di vita delle *start up*, durante i quali potrebbero generarsi perdite d'esercizio.

Ponendo l'attenzione sulla nozione di «aumenti di capitale conclusi», il perfezionamento si avrà alla data di iscrizione della deliberazione dell'aumento stesso nel Registro delle imprese ex artt. 2436 e 2480 cod. civ.. Se la deliberazione di aumento del capitale sociale assegna un termine per la sottoscrizione, occorre fare riferimento – se successiva – alla data in cui gli amministratori depositano, per l'iscrizione nel Registro, l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito ex artt. 2444 e 2481*bis* cod. civ..

È opportuno rilevare che la scelta del legislatore di

limitare l'agevolazione ai conferimenti con aumento di capitale, invece che considerare qualsiasi incremento del patrimonio netto, circoscrive fortemente la portata agevolativa delle disposizioni<sup>31</sup>.

4. - L'art. 5 del Decreto attuativo pone alcune condizioni che gli investitori devono osservare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. È statuito, infatti, che i soggetti interessati ricevano e conservano la seguente documentazione:

a) una certificazione della *start-up* innovativa che attesti il rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 8, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato

2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari.

<sup>29</sup> Art. 5, co. 3*ter*, D.L. n. 78/2009.

<sup>30</sup> P.S. LAPLACE, *Essai philosophique des probabilités*, 1812. Per la versione italiana: *Saggio filosofico sulle probabilità*, Roma, Theoria, 1987.

<sup>31</sup> D. ANNARILLI e F. NOTARI, *Start up innovative, mini aiuti*, in «Legalitax», 26 marzo 2014.

l'investimento.

Il limite a cui di fa riferimento è quello di 2.500.000 Euro<sup>32</sup> per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento; al contrario, la norma originale non prevedeva alcun limite. Sicché potrebbero crearsi “condizioni di incertezza” laddove il socio che beneficia di un incentivo, in corso d'anno, rendendosi conto che è necessario un aumento di capitale, conferisce altro denaro nella *start up* e, *de facto*, perde il beneficio.

Inoltre, il limite è posto a carico della società e non dei singoli investitori (come prevedeva la norma originale); ciò sembra un vero e proprio disincentivo (altro che incentivo!) all'innovazione.

b) copia del piano di investimento della *start-up* innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima *start-up* innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Ma il piano di investimento (*business plan*) deve essere annuale, biennale, quinquennale? Le informazioni dettagliate a che livello? Questi sono interrogativi che emergono – *ictu oculi* – leggendo la norma.

È palese, infatti, che

una *start up* innovativa non è in grado di definire con certezza il proprio andamento neanche oltre 6 mesi: spesso si vedono *start up* riposizionare completamente le proprie strategie a fronte dei primi insuccessi sul mercato<sup>33</sup>;

anzi, *ab absurdo*, sarebbe strano se una *start up* rimanesse “statica” e non avesse la capacità di adattare le proprie soluzioni alle reali esigenze del mercato, e ciò lo si può dire solo con l'esperienza (principio cd. del “*try and fix it*”). Ciò nonostante

la Relazione illustrativa al Decreto attuativo precisa che, nel rispetto degli Orientamenti comunitari sul capitale di rischio, tra le informazioni contenute dal piano di investimento deve essere presente una descrizione delle *exit strategy* al fine di garantire all'investitore, già al momento dell'acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Gli *Orientamenti sul capitale di rischio* della Commissione europea, al punto 4.3.1 (*Livello massimo delle tranches di investimento*), dispongono che le misure in favore del capitale di rischio devono prevedere *tranche* di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l'aiuto di Stato, che non superino 2,5 mln di Euro su un periodo di dodici mesi.

<sup>33</sup> G. ROCCO, *I decreti attuativi rovinano la legge sulle startup (in pratica la cancellano)*, in «Wired», 1 aprile 2014.

<sup>34</sup> Circolare n. 16/E – *Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati*, Roma, 11 giugno 2014.

c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7, una certificazione rilasciata dalla *start-up* innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

Quest'ultima condizione non sembra creare problemi interpretativi.

Gli OICR sono, inoltre, tenuti a certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento. Un analogo dovere di documentazione sussiste anche per le società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative. Queste, infatti, devono certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di *start up* innovative – classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie – di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento. Questi soggetti sono altresì tenuti a certificare l'entità dell'investimento agevolabile.

Le restrizioni previste dal D.M. «con tutta probabilità si sono rese necessarie per poter ottenere il via libera da parte della Commissione Ue»<sup>35</sup> in ossequio agli Orientamenti Comunitari n. 2006/C 194/02 sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese<sup>36</sup>.

Ci sono, inoltre, cause di decadenza del diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali qualora si verifichino entro 2 anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento, previste dallo stesso D.M. all'art. 6.

Oltre alle già esaminate ipotesi - lett. a) - di cessione parziale o totale della partecipazione, si ha decadenza quando si verifica:

la riduzione del capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione o di quote di *start-up* innovative o delle società che investono prevalentemente in *start-up* innovative; il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art.2, comma 1; la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della *start-up* innovativa secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.

<sup>35</sup> M. CORNACCHIA, *Tetto di 2,5 milioni sugli investimenti*, in «I focus del Sole 24 Ore – Norme e Tributi», 23 aprile 2014.

<sup>36</sup> Gli Orientamenti precisano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio possono essere considerati compatibili con il Mercato Comune indicando, altresì, le condizioni per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato nonché i criteri che la Commissione applicherà nell'analisi della compatibilità delle misure a favore del capitale di rischio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI nelle fasi di *start up*, in particolare in mancanza di mezzi alternativi di finanziamento provenienti dai mercati finanziari, senza che detti aiuti scoro raggiungano gli investitori e gli intermediari privati.

Avendo la normativa *in toto* il fine di agevolare gli investimenti in *start up* effettuati mediante l'immissione di nuovi capitali che determinano un effettivo aumento del capitale sociale, di conseguenza, tra le ipotesi di decadenza, rientrano gli atti volontari di riduzione del capitale o di restituzione delle riserve (se intervengono prima del decorso del biennio). Finalità evidentemente antielusiva che tende ad evitare incrementi di capitale fittizi realizzati al solo fine di fruire delle agevolazioni.

Al co. 3 dello stesso art. 6 si precisa che non costituiscono, invece, causa di decadenza le operazioni che comportano: il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente ed i trasferimenti delle partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie, così come previste dal Titolo III – Capo III e IV del TUIR (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).

Con l'esclusione dei trasferimenti a causa di morte, queste operazioni possono dirsi ammesse e non comportano pertanto la decadenza dalle agevolazioni fiscali a condizione si siano verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa<sup>37</sup>.

Inoltre, anche il decorso del termine di 4 anni dalla data di costituzione della *start up* innovativa (che deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi) o del termine indicato ai sensi dell'art. 25, co. 2 del Decreto non costituisce causa di decadenza.

5. - L'IRAP<sup>38</sup> – imposta a carattere reale che colpisce il valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio regionale – rappresenta, *ab origine*, il tallone d'Achille<sup>39</sup> del sistema fiscale (nel corso dei suoi 17 anni di vita, ha totalizzato il record assoluto di proposte di riforma); non mancano, addirittura, dubbi circa la legittimità costituzionale del tributo stesso<sup>40</sup>. *A fortiori*, l'Italia rappresenta l'unica economia al mondo ad avere un'imposta simile.

Nonostante la recente generalizzata riduzione – circa 10% - delle aliquote IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 21 dicembre 2013 (cd. Decreto Renzi<sup>41</sup>), il mondo imprenditoriale continua a chiedere interventi più pregnanti in merito<sup>42</sup> in quanto l'IRAP viene concepita come «una tassa che ostacola

<sup>37</sup> L. SERRA, *Start-up innovativa* in «AltalexPedia» – Enciclopedia Giuridica Online.

<sup>38</sup> L'imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita con il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

<sup>39</sup> Nell'*Eneide* di Virgilio, si racconta che, durante la guerra di Troia, Paride, venuto a conoscenza del punto debole dell'eroe, lo uccise colpendolo con una freccia al tallone, suo punto debole.

<sup>40</sup> Cfr. L. FERLAZZO NATOLI e A. COLLI VIGNARELLI, *Il meccanismo impositivo dell'Irap: dubbi di costituzionalità*, in *Boll. trib.* (1988), p. 649 ss.; G. FALSITTA, *Aspetti e problemi dell'IRAP*, in *Riv. dir. trib.* (1997), p. 496 ss.; R. SCHIAVOLIN, *Sulla dubbia conformità dell'IRAP al principio di capacità contributiva*, in *Riv. dir. trib.* (1998), p. 737 ss.; F. MOSCHETTI, *Profili costituzionali dell'Irap, imposta disattenta alla persona e alla tutela del lavoro*, in *Riv. dir. trib.* (1999), p. 735 ss..

<sup>41</sup> D.L. n. 66 del 24 aprile 2014.

<sup>42</sup> Da ultimo: G. SQUINZI (Presidente Confindustria), 28 maggio 2014.



la crescita invece di accompagnarla... Che riduce la competitività del sistema Italia invece di aumentarla»<sup>43</sup>.

Il predetto taglio del 10% equivale a dire che l'imposta scenderà dal 3,9% al 3,51%; ciò è

ancora troppo, perché l'Irap, che nei cicli repressivi agisce da vera e propria imposta patrimoniale sulle imprese, è il principale ostacolo agli investimenti stranieri in Italia, essendo sconosciuta e poco comprensibile al resto del mondo del *business*... Il legislatore deve scegliere. Non può pensare di realizzare due obiettivi di politica fiscale tra loro incompatibili: avere l'Irap che penalizza le imprese più innovative e sognare tante nuove *startup* per accrescere il Pil<sup>44</sup>.

L'IRAP rappresenta, dunque, un vero e proprio ostacolo per le *start up*, le quali (nella loro essenza!) mirano ad un veloce *exploit* di utili; non a caso, una delle caratteristiche principali è che esse siano scalabili. Infatti:

il business delle *startup* è quello di identificare una area di mercato e "monopolizzarla" applicando la regola del "*the winner takes all*"; significa che nei primi anni di vita produrrà margini lordi industriali molto elevati ed indispensabili per autofinanziare la crescita a tripla cifra e finanziare la ricerca continua<sup>45</sup>.

Ma, in merito, «qualcosa si muove»<sup>46</sup>; infatti, il Consiglio Regionale della Lombardia ha deliberato<sup>47</sup>, per il periodo d'imposta 2014, l'azzeramento dell'IRAP per le *start up*; per i due successivi periodi d'imposta (2015 e 2016), l'aliquota IRAP risulterà, comunque, ridotta di un punto rispetto alla percentuale prevista.

Sulla stessa scia si pone la Regione Lazio che ha istituito la cd. "Commissione per le *Startup*" proprio per studiare ed attuare piani strategici di incentivazione fiscale.

L'auspicio è che anche le altre Regioni adottino misure simili.

6. - Il Decreto prevede che le *start up* innovative siano ricomprese tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia<sup>48</sup> per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle predette e dal Desk Italia –

<sup>43</sup> S. PADULA, *L'anomalia dell'Irap*, in «Il Sole 24 Ore», 11 marzo 2014.

<sup>44</sup> E. NARDUZZI, *Irap, start up al palo*, in «Corriere delle Comunicazioni», 7 aprile 2014.

<sup>45</sup> ID., *Con l'Irap si strozzano le imprese innovative*, in «Italia Oggi», 25 settembre 2012.

<sup>46</sup> I. ORFINO, *Lazio e Lombardia si muovono per l'esenzione dell'IRAP*, in «Corriere delle Comunicazioni», 5 marzo 2014.

<sup>47</sup> D.g.r. 20 dicembre 2013 – n. X/1179, *Ulteriori determinazioni in merito al programma d'interventi a favore della creazione d'impresa: approvazione delle modalità applicative in ordine all'agevolazione fiscale in ambito IRAP per le start up innovative*.

<sup>48</sup> Istituita dall'art. 14, cc. 17-27, D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. n. 111 del 15 luglio 2011, come sostituito dall'art. 22, co. 6, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche.

Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri<sup>49</sup> di cui all'art. 35. Proprio quest'ultimo statuisce che:

il Desk Italia è il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

Esso svolge, principalmente, tre compiti: fornire un'interfaccia unica pubblico-amministrativa che agisca in tempi rapidi; raccordare le attività di insediamento di investitori esteri operate dall'Agenzia Invitalia (attrazione investimenti e sviluppo d'impresa); raccordare le attività di promozione dell'Italia all'estero operate dalla nuova Agenzia ICE.

L'Agenzia ICE ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali<sup>50</sup>.

In ossequio a quanto predetto, l'Agenzia individua le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le *start up* innovative, tenendo conto dell'attinenza con le loro attività; sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start up con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione.

Un Paese ospitale per le aziende innovative, nazionali e non, ha maggiori possibilità di attrarre capitale finanziario e umano dall'estero, incrementando il proprio livello di competitività e attrattività sui mercati internazionali<sup>51</sup>.

Ma le agevolazioni fiscali valgono anche per gli investitori non residenti? Sì, in quanto i non residenti sono una categoria di soggetti passivi dell'IRPEF e dell'IRES ex art. 73, co., 1 lett. d), rubricato *Società ed enti non residenti*. In linea di principio, «per i soggetti non residenti opera il cd. principio del trattamento isolato del reddito in base alle singole categorie reddituali previste dall'art. 23 del T.U.I.R.»<sup>52</sup>. Tuttavia, in base alla normativa interna, la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (v. par. 1.3.3) determina l'attrazione al reddito di impresa prodotto in

<sup>49</sup> Con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, agisce in sinergia con quello per gli Affari Esteri. Operativo a seguito del D.P.C.M. 31 gennaio 2013, che ha definito modalità organizzative e funzionali, e del D.M. 6 marzo 2013 per la selezione del personale incaricato.

<sup>50</sup> Italian Trade Agency, [www.ice.gov.it](http://www.ice.gov.it).

<sup>51</sup> F. GUIDI, *Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno dell'ecosistema delle startup innovative*, 1 marzo 2014.

<sup>52</sup> R. MICELI, *Le imposte sul reddito*, in «w3.uniroma1.it», Roma, Università La Sapienza.



Italia di alcuni elementi di reddito non direttamente conseguiti attraverso la stabile organizzazione (art. 151, co. 2., D.P.R. n. 917/1986), in particolare di: plusvalenze e minusvalenze realizzate sui beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate in Italia; dividendi distribuiti dagli stessi investitori (società o enti) non residenti; plusvalenze su cessioni di beni che si trovano in Italia (es. partecipazioni societarie).

Qualcuno, forse provocatoriamente o forse no, si spinge fino ad affermare che alle multinazionali che investono in Italia «non si dovrebbero far pagare tasse per dieci anni. L'importante è che assumano Italiani e che usino prodotti *made in Italy*»<sup>53</sup>.

Si auspica che lo Stato intervenga ancora e sempre meglio in favore dell'internazionalizzazione – in uscita ed in entrata – essendo notorio che

le riforme fiscali, ove in grado di esprimere armonicamente interessi, sensibilità, speranze, possono assecondare i processi di sviluppo economico, favorendo la coesione sociale e concorrendo a rimuovere gli squilibri<sup>54</sup>.

7. - Tra le novità introdotte dal Decreto si segnala l'estensione anche alle *start up* di emettere – a seguito dell'apporto da parte di soci o soggetti terzi anche di opera o servizi – strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali e/o amministrativi (ad esclusione del diritto di voto) in deroga agli artt. 2479 e 2479**bis** cod. civ.; tipico esempio di norma “transtipica”, ossia di applicazione di norme tipiche delle società per azioni.

L'emissione di strumenti finanziari rappresenta una possibilità che potrebbe avere un impulso elevato, soprattutto considerando il regime fiscale previsto dal medesimo Decreto. In particolare, l'art. 27, co. 1, dispone che il reddito da lavoro degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle *start up*, derivanti dall'assegnazione di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di fidelizzazione ed incentivazione del management<sup>55</sup>, «non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi»<sup>56</sup>. Detto regime si affianca a quello previsto, per la

<sup>53</sup> Intervista ad O. FARINETTI, patron di *Eataly*; *Reputescion*, La3 (Sky, canale 163), Roma, 31 marzo 2014.

<sup>54</sup> A. URICCHIO, *Le frontiere dell'imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali*, Bari, Cacucci, 2010.

<sup>55</sup> G. AIROLDI e A. ZATTONI, *Piani di stock option. Progettare la retribuzione del top management*, Milano, Egea, 2001; S. CORBELLÀ, *I piani di stock grant e stock option destinati al personale*, Milano, Franco Angeli, 2004; T. ONESTI e M. ROMANO, *Le politiche di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con «responsabilità strategiche»*, Bologna, Il Mulino, 2010.

Cfr. E. PAVARINI, *Stock option e qualità dei piani di incentivazione*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2003; V. MARRAFFA, *L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? La nascita, lo sviluppo e la situazione attuale dal punto di vista economico, societario, contabile, fiscale e previdenziale*, in «I Quaderni della Scuola di Alta Formazione», 22 (2009).

<sup>56</sup> Relazione illustrativa D.L. n. 179/2012.

generalità dei dipendenti (ricomprendendosi tra questi anche i collaboratori continuativi, tra cui gli amministratori, che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)<sup>57</sup> delle imprese, ai sensi dell'art. 51, co. 2, lett. g), del TUIR<sup>58</sup>.

Il legislatore, con la novella legislativa, ha posto un occhio di riguardo non solo per i cosiddetti piani di *stock option*<sup>59</sup>, ma anche per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni (*restricted stock*<sup>60</sup>, *restricted stock unit*<sup>61</sup> e altri), con l'obiettivo di fornire alle *start up* strumenti necessari alla fidelizzazione del *management*<sup>62</sup>.

Nella disciplina codicistica, gli istituti finalizzati a realizzare direttamente forme di azionariato dei dipendenti sono quelli previsti dall'art. 2349 (emissione di azioni gratuite per assegnazione straordinaria di utili) e dall'art. 2441 (aumento di capitale riservato ai dipendenti). Al contrario, tali non possono considerarsi: l'offerta di azioni proprie *ex art. 2357ter* cod. civ., perché non presuppone la qualità di dipendente come condizione necessaria per ottenere in via esclusiva la legittimazione ad acquistare le azioni offerte dalla società; le azioni con prestazioni accessorie di cui all'art. 2345 cod. civ., perché semplice complemento agli strumenti previsti dall'art. 2349 cod. civ., finalizzati a consentire agli stessi di raggiungere più agevolmente le finalità di realizzazione dell'azionariato operaio cui sono destinati.

La possibilità di emettere azioni a favore di dipendenti o collaboratori della società deve essere prevista dallo statuto; le modalità di emissione si distinguono in: emissioni di azioni a titolo gratuito; emissioni di azioni a pagamento (con possibilità

<sup>57</sup> Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 207/E del 2000.

<sup>58</sup> Rubricato *Determinazione del reddito di lavoro dipendente*: «g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente e dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione».

<sup>59</sup> La prassi commerciale identifica con la locuzione *stock option* le operazioni con cui la società attribuisce azioni proprie o azioni di una società facente parte del medesimo gruppo: ai propri dipendenti o ad una parte di essi; ai propri amministratori non dipendenti e a collaboratori di diversa natura. I piani di *stock option* hanno la finalità di fidelizzare i soggetti cui sono destinati e legarli alle vicende della società: segnatamente, considerato che le *stock option* sono esercitabili solo ad una certa scadenza e decadono in caso di cessazione del rapporto lavorativo o di collaborazione, i relativi piani hanno la finalità di incentivare i beneficiari a concorrere il più possibile alla crescita della società perché ciò comporta conseguentemente l'incremento di valore delle azioni ricevute.

<sup>60</sup> Sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene il loro trasferimento o il diritto di percepire i relativi dividendi; tali limitazioni decadono una volta decorso il periodo temporale stabilito a tal fine dalla società emittente.

<sup>61</sup> Attribuiscono al precettore il diritto di ottenere, in un momento successivo alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente: pertanto, solo una volta decorso il periodo di maturazione previsto, le azioni o le quote sottostanti vengono effettivamente consegnate al beneficiario.

<sup>62</sup> Questo sistema dovrebbe fomentare anche la meritocrazia, in quanto ciò eviterebbe l'innescio dell'effetto *bozo explosion* (ossia "incompetenza a catena"), che si determina quando in un'azienda viene assunto un dirigente incompetente, il quale decide di avvalersi di sottoposti incompetenti e così via. Cfr. W. ISAACSON, *Steve Jobs*, Milano, Mondadori, 2011.

di limitare o escludere totalmente il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti della società medesima o di società controllate o controllanti); assegnazione di azioni già esistenti.

Per quanto riguarda l'attribuzione di azioni agli amministratori non dipendenti e ad altri collaboratori non legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato, la stessa può essere realizzata, in via alternativa, secondo le seguenti modalità: aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, co. 5 e 6 cod. civ.; assegnazione gratuita di azioni agli amministratori ai sensi dell'art. 2432 cod. civ.; vendita di azioni proprie o di società controllanti o controllate a norma dell'art. 2357 cod. civ..

In base all'attuale disciplina, con delibera dell'assemblea straordinaria, la società può assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate, strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni. Tali strumenti non attribuiscono lo *status* di socio, perché gli apporti con cui essi sono liberati non sono imputati al capitale sociale pur contribuendo ad incrementare il patrimonio sociale.

Per quanto concerne, invece, gli strumenti emessi a favore dei prestatori di lavoro si fa presente che l'assemblea straordinaria – a norma dell'art. 2349 cod. civ. – può deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari diversi dalle azioni. Trattasi di strumenti che sono emessi senza chiedere contribuzioni o apporti ai soggetti cui sono assegnati e sono forniti degli stessi diritti patrimoniali ed amministrativi che sono assegnati agli strumenti finanziari di partecipazione della medesima categoria emessi a fronte di particolari apporti.

Al riguardo, infatti, il legislatore si è limitato ad affermare che la società può emettere strumenti finanziari forniti «di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti». Con la locuzione «o anche» si precisa che i diritti patrimoniali non possono mancare, mentre i diritti amministrativi possono essere assenti nel contenuto degli strumenti finanziari partecipativi. Questi ultimi devono essere caratterizzati da un rapporto sottostante attraverso il quale l'investitore non acquisisce un diritto di natura obbligatoria alla restituzione della somma versata o al rimborso del valore della prestazione effettuata, ma diviene titolare di alcuni diritti propri della partecipazione sociale, senza con questo addivenire ad una completa coincidenza con quest'ultima, ferma rimanendo l'ammissibilità di differenziazioni e di graduazioni quanto all'incidenza delle perdite. Lo Statuto della società può, dunque, prevedere l'attribuzione di un utile fisso o commisurato all'andamento della società; possono, quindi, essere previste forme di indicizzazione a parametri esterni, come l'andamento del mercato, o interni, come l'andamento economico della società.

L'utile, in senso lato, può essere rappresentato da una remunerazione del capitale investito, come avviene per gli interessi delle obbligazioni, oppure da una

partecipazione agli utili d'esercizio dell'impresa o di altre società del gruppo. In questo caso, la partecipazione può essere uguale, minore o anche maggiore rispetto a quella riservata ai soci, e la società è libera di decidere il momento in cui sorge il diritto agli utili: prevedendo, ad esempio, che esso sorga a seguito di apposita delibera assembleare successiva all'approvazione del bilancio, ovvero che sorga *ipso iure* con l'approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori adempimenti.

La cessione a titolo oneroso dello strumento finanziario assegnato dalla *start up* genera l'emersione di una plusvalenza – ex art. 67 D.P.R. n. 917/1986 - tassabile come reddito diverso; le plusvalenze, in tal caso, realizzate sono assoggettate ai «regimi loro ordinariamente applicabili» e non usufruiscono, pertanto, di alcuna agevolazione (art. 27, co. 5, del Decreto).

Altresì, quando la cessione sia avvenuta a titolo gratuito comporta l'assoggettamento a tassazione dell'intero importo del corrispettivo percepito all'atto della cessione<sup>63</sup>.

In questo modo, il vantaggio concesso dal legislatore al momento dell'assegnazione dello strumento finanziario in termini di non imponibilità ai fini Irpef viene fortemente ridimensionato, ancorché la plusvalenza sconti la tassazione proporzionale prevista per i redditi diversi e non quella progressiva tipica dei redditi da lavoro<sup>64</sup>.

È evidente, poi, che occorre fare le dovute distinzioni, perché una cosa è la «opzione individualistica»<sup>65</sup> tipica, ad esempio, della codificazione italiana che contempla una serie di istituti funzionali al coinvolgimento del dipendente in quanto apportatore di risorse al capitale o al patrimonio; altra cosa è guardare ai lavoratori come collettività con strumenti che valorizzino e incentivino la loro organizzazione comune e quindi la possibile influenza sulla dinamica societaria<sup>66</sup>. Questa strada, seguita in alcune esperienze estere, ha ispirato numerose proposte di riforma in Italia a partire da quella formulata da Cesare Vivante<sup>67</sup> già nel 1918... corsi e ricorsi storici.

<sup>63</sup> Interpretazione fornita da Assonime (Circolare n. 11/2013), in base all'interpretazione data dall'amministrazione finanziaria (Circolare n. 30/2000) nel commentare l'analoga fattispecie delle assegnazioni gratuite ai dipendenti ex art. 51, lett. g), d.p.r. n. 917/1986.

<sup>64</sup> C. CRISPOLTI e G. SETTEPANI, *Tassate le plusvalenze da cessione*, in «Il focus del Sole 24 Ore», 23 aprile 2014.

<sup>65</sup> E. GHERA, *Azionariato dei lavoratori e democrazia economica*, in *Riv. it. dir. lav.* (2003), p. 414; l'A. sottolinea anche come «l'azionariato dei dipendenti non è per sua natura uno strumento di democrazia industriale, anche se può contribuire al miglioramento delle relazioni industriali».

Cfr. A. BARTOLACELLI, *Le partecipazioni non azionarie nella s.p.a.*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 213; V. SALAFIA, *Azioni offerte ai dipendenti delle s.p.a.*, in *Società* (2012), p. 1048 ss..

<sup>66</sup> V. SINDNOVA (a cura di), *Partecipazione finanziaria dei lavoratori, governo di impresa e dialogo sociale*, Roma, Edizioni Lavoro, 2010, p. 30 ss..

<sup>67</sup> C. VIVANTE, *La partecipazione dei lavoratori agli utili delle società per azioni*, in *Riv. dir. comm.* (1918), IV, p. 25 ss..

8. - Nella visione, temeraria e suggestiva, di un'idea di società aperta alla partecipazione di una pluralità di soggetti<sup>68</sup> si potrebbe inquadrare il cd. *work for equity*<sup>69</sup>. Quest'ultimo permette alla start up di remunerare una collaborazione esterna consentendo al fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, di diventare socio – uno *shareholder* “atipico” - oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della società; in questo modo il fornitore si assume anch'egli il rischio d'impresa, senza gravare sulla situazione finanziaria della società. Nel secondo caso, si configurerebbe come uno *stakeholder*<sup>70</sup>, proprio a voler sottolineare l'apporto significativo all'attività aziendale – «senza il cui apporto l'impresa non è in grado di sopravvivere»<sup>71</sup> – ed il conseguente interesse nella stessa.

L'art. 27, co. 4, del Decreto prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo. Ne consegue che il fornitore di servizi (avvocato, notaio, commercialista, ecc.) è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito (regolarmente fatturato), qualora, anziché ricevere in cambio un compenso in denaro, riceva una quota di partecipazione al capitale della società. Ne consegue che tali apporti, in deroga all'art. 9 del D.P.R. n. 917/1986, risultano esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano: né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio; né al momento dell'emissione delle azioni, delle quote o degli strumenti finanziari. «Resta ferma l'applicazione dell'IVA sulla relativa prestazione, se dovuta, e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura»<sup>72</sup>.

La *ratio* si rinviene nella premessa della Guida pubblicata dal MiSE nella quale si legge che è necessario permettere alle *start up* di «accedere a prestazioni professionali qualificate che, in ragione della loro onerosità, non potrebbero essere altrimenti fruite»<sup>73</sup>. Inoltre, è inconfutabile che:

per le nuove imprese innovative il capitale umano rappresenti un fattore altamente

<sup>68</sup> L'immagine è di T. ASCARELLI, *Disciplina delle società per azioni*.

<sup>69</sup> Meccanismo già largamente sperimentato all'estero (es. U.S.A.).

<sup>70</sup> Etimologia “*to mark with posts a piece of land belonging to the government that you claim for yourself*”. Termine teorizzato per la prima volta dallo *Stanford Research Institute*, 1963.

<sup>71</sup> R.E. FREEMAN, *Strategic Management. A Stakeholder Approach*, Boston, Pitman, 1984.

<sup>72</sup> *Tutti gli strumenti utili per remunerare il personale delle startup e degli incubatori*, in «Weblog StartupItalia!», 24 marzo 2014.

<sup>73</sup> *Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity*, Ministero dello Sviluppo Economico, 24 marzo 2014.

strategico. Ma, trattandosi di imprese in fase di avvio, spesso la carenza di liquidità impedisce di accedere a prestazioni professionali qualificate offerte da sviluppatori e programmatori, commercialisti e avvocati. Grazie a questi strumenti, start up e incubatori hanno più frecce al loro arco per fruire di servizi specializzati<sup>74</sup>.

Anche nel caso di *work for equity*, le plusvalenze successivamente realizzate (mediante la cessione a titolo oneroso delle azioni o degli strumenti finanziari ricevuti) sono assoggettate ai regimi ordinari di tassazione.

<sup>74</sup> M. CORBETTA (Membro della Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico), 24 marzo 2014.